

STATUTO
della "FONDAZIONE ENNIO DE RIGO ETS"

- Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ENNIO DE RIGO - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "FONDAZIONE ENNIO DE RIGO - E-TS" (d'ora innanzi la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingua diversa da quella italiana.

La Fondazione ha sede a Longarone (BL) Zona Industriale Villanova numero 12.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direttivi e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominati.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dalle leggi collegate e dal Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e/o avanzi di gestione nemmeno in via indiretta.

- Articolo 2 - Scopi e ambito territoriale

La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sostegno mediante la creazione di progetti in ambito nazionale; inoltre concorre a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di coesione e protezione sociale, a favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (in ossequio a quanto previsto negli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione).

La Fondazione ha lo scopo di favorire la crescita sociale e culturale dei giovani nei seguenti modi:

- promuovendo l'assistenza medica ai soggetti disagiati e promuovendo attività di supporto a favore delle persone viventi in condizioni disagiate
- con interventi socio-sanitari, scolastici ed economico-sociali, in particolare ma non esaustivamente, con lo scopo di favorire la crescita sociale e culturale delle persone in condizione di svantaggio.

La Fondazione persegue pertanto, senza scopo di lucro, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La fondazione promuove, altresì, attività di beneficenza mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che perseguono i medesimi interessi di carattere generale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti, senza scopo di lucro, che operano direttamente e prevalentemente nei confronti dei suddetti soggetti, nonché le erogazioni nei confronti di altri enti del terzo settore ed enti pubblici, anche stranieri, operanti nel medesimo settore.

La Fondazione svolgerà la propria attività prevalentemente nell'ambito del territorio della Stato Italiano.

In futuro, e in base alle eventuali disponibilità economiche che si auspica derivino da donazioni future, sarà valutata la possibilità di estendere le suddette attività anche in ambito internazionale.

- Articolo 3 - Attività direttamente connesse alle finalità istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali, quali centri di formazione e strutture di accoglienza;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analo-

ghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

f) istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità a quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/E del 17 settembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

- Articolo 4 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

- Articolo 5 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

- Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito in denaro dai Fondatori che ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), dei quali Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali.

- Articolo 7 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione, per il mantenimento in vita dell'ente, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dalla Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali;

- da contributi in qualsiasi forma concessi da terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

- Articolo 8 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio precedente (o il rendiconto per cassa ove ne ricorrano le condizioni per la sua redazione), nonché la relazione di missione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio viene redatto ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, una volta approvato è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017, la fondazione redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- Articolo 9 - Assemblea della Fondazione

L'Assemblea della Fondazione è composta da:

- membri Fondatori;
- membri Promotori.

- Articolo 10 - Fondatori

Sono Fondatori i signori ENNIO DE RIGO PITER, EMILIANA DE MEIO, BARBARA DE RIGO PITER e MASSIMO DE RIGO PITER.

- Articolo 11 - Promotori

Sono Promotori i membri della Fondazione individuati tra gli eredi dei Fondatori che hanno acquisito tale titolo per designazione testamentaria o a seguito di successione mortis causa di uno dei Fondatori.

Sono altresì Promotori i soggetti terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche che hanno accettato la carica di promotore a seguito di nomina dell'Assemblea con voto unanime di tutti i componenti.

- Articolo 12 - Ammissione dei Promotori

L'assunzione della qualità di Promotore consegue all'accoglimento della domanda di ammissione, proposta dal soggetti, di cui al primo comma dell'articolo precedente (Promotore individuato tra gli eredi dei Fondatori che hanno acquisito tale titolo per designazione testamentaria o a seguito di successione mortis causa di uno dei Fondatori), il quale, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si

propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'ammissione del Promotore è deliberata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'Assemblea deve entro 40 (quaranta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Contro la non ammissione l'interessato può ricorrere all'Organo di Controllo il quale delibera entro trenta giorni.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ooo

Nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente articolo 11, l'assunzione della qualità di Promotore consegue all'accettazione espressa della domanda di ammissione proposta dall'Assemblea, da parte del nuovo Promotore, il quale accettandola dichiara di condividere le finalità della Fondazione e di osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

- Articolo 13 - Esercizio del recesso

I Fondatori e i Promotori possono esercitare il diritto di recesso comunicando la loro volontà al Consiglio di Amministrazione che deve informare tutti i membri dell'Assemblea della Fondazione di tale notizia.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il recedente a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Fondatore/Promotore anteriormente al momento di efficacia del recesso.

- Articolo 14 - Diritti dei Fondatori e dei Promotori

Tutti i Fondatori e I Promotori, hanno diritto di:

- eleggere gli organi della Fondazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività della Fondazione e di controllo sull'andamento della stessa come stabilito dalle leggi e dal presente statuto;
- votare in assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio,
- consultare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione da parte del Fondatore e del Promotore alla vita della Fondazione.

- Articolo 15 - Decadenza e Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la decadenza o l'esclusione di un Fondatore e o Promotore per i seguenti motivi:

- morte;
- dimissioni volontarie;
- per indegnità ovvero comportamento contrario ai principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni e finalità statutarie della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre l'esclusione del Fondatore e/o del Promotore che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla

sua qualità o per gravi motivi.

L'esclusione del Fondatore e/o del Promotore viene deliberata dall'Assemblea.

Qualora il Fondatore o il Promotore per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione dell'esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'interessato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'interessato escluso, i diritti di partecipazione del medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al soggetto escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Fondatore e o Promotore a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'interessato escluso.

Il Fondatore e il Promotore possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione

- Articolo 16 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei membri
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno salvi i rimborsi spese documentali.

- Articolo 17 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

L'Assemblea dei membri è composta dai soci Fondatori e dai soci Promotori.

Ogni Fondatore e o Promotore ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i Partecipanti; delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea si riunisce su convocazione di uno qualsiasi dei membri della Fondazione per deliberare sui compiti esclusivi ad essa attribuiti.

L'Assemblea dei membri ha il compito esclusivo di:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra persone fisiche siano esse membri della Fondazione o indipendenti;
- nominare, qualora ne ricorrano le condizioni, l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti;
- modificare, con maggioranza semplice, le norme costitutive della Fondazione;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nominare Promotori;
- deliberare sulla decadenza ed esclusione di Fondatori e o Promotori;
- nominare l'organo di controllo e l'eventuale Revisore dei Conti, ove richiesto dalla legge, e fissarne l'eventuale compenso;

- deliberare su altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalle leggi.

- Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quanto ne venga fatta richiesta da almeno quattro Fondatori o Promotori o da almeno un Consigliere o dall'organo di Controllo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato ad ogni Fondatore e o Promotore, mediante lettera, fax, mail o altri mezzi idonei, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Nell'avviso sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Fondatori, tutti i Promotori, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

- Articolo 19 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea si svolge di regola nel territorio della Provincia di Belluno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su decisione dell'Assemblea, da un membro del Consiglio di Amministrazione e della stessa Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Di tutto ciò il Presidente ne dà conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente medesimo sottoscrive.

Il verbale è tenuto nella sede della Fondazione e ogni Partecipante ha diritto di consultarlo e di trarne copia.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro Fondatore o Promotore, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Fondatori e i Promotori dal momento della loro iscrizione.

Ogni Fondatore e ogni Promotore ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i membri. In tal caso è necessario che:

- nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire; la riunione si intenderà svolta nel luogo ove è presente il presidente e il soggetto verbalizzante;

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un segretario, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti in quel luogo; detto foglio andrà allegato al verbale dell'assemblea;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-

sembrare;

- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti.

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto di almeno tre quarti dei Fondatori e Promotori.

- Articolo 20 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è assunta a titolo gratuito e non può quindi essere previsto nessun compenso per l'attività svolta ad eccezione di eventuali rimborsi spese per le attività esercitate a favore della Fondazione.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dai consiglieri e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il progetto di bilancio;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati o contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, compensi, natura e durata dell'incarico;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglie-

ri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto o da diverse norme di legge. Solo in fase di approvazione del bilancio, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal soggetto verbalizzante.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i membri. In tal caso è necessario che:

- nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire; la riunione si intenderà svolta nel luogo ove è presente il presidente e il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente, anche a mezzo di un segretario, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti in quel luogo; detto foglio andrà allegato al verbale della riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

- Articolo 21 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste aventi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

- Articolo 22 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei membri della Fondazione ove ricorrano le condizioni di legge e può essere monocratico, o collegiale.

Se monocratico è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, che può essere anche il medesimo Revisore dei Conti di cui all'articolo successivo; se collegiale è composto da tre o cinque membri.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato il Revisore dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Trova applicazione l'articolo 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee.

- Articolo 23 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea della Fondazione ove ne ricorrano le condizioni di legge, ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, ac-

certa la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e alle Assemblee. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

- Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento cessazione o liquidazione della Fondazione il suo patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

- Articolo 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

undici e minuti ventisette.

F.to: Barbara De Rigo Piter

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)